



Dossier punizioni corporali

Bellinzona, 2020

Redatto da
Anna Vidoli

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG)
Dipartimento sanità e socialità

Abstract

“Dai loro genitori i bambini dovrebbero ricevere due cose: radici e ali” (J. W. von Goethe). I bambini devono crescere circondati da relazioni affidabili, amorevoli e improntate sulla fiducia e il rispetto per diventare a loro volta individui sani, forti, capaci di offrire e ricevere affetto e empatia e acquisire autonomia e competenze per vivere degnamente il loro futuro. Questi sono gli obiettivi che si raggiungono con un’educazione non violenta.

Devono poter contare su persone di riferimento adulte, che rispettino la loro dignità e la loro personalità. Hanno inoltre bisogno di spazio per sperimentare e crescere e, al tempo stesso, di limiti e regole, che diano loro stabilità, sicurezza e orientamento.

In Svizzera la violenza sui minori, nonostante molti genitori e molte delle persone di riferimento siano consapevoli del diritto dei bambini a un’educazione non violenta, resta un problema sociale diffuso. La punizione corporale è la forma più comune di violenza vissuta dai bambini di tutto il mondo. Nella legislazione svizzera, il diritto a un’educazione non violenta non viene sancito in misura sufficiente.

Porre fine a queste pratiche è la chiave per porre fine a ogni forma di violenza contro i bambini e la riduzione della violenza in tutto il mondo. La riduzione di ogni forma di violenza porta a società in cui i diritti umani sono rispettati.

Legenda termini

ARP	Autorità Regionale di Protezione
Art.	Articolo
CC	Codice Civile
CP	Codice Penale
CRC	Convention on the Rights of the Child (Convenzione per i diritti dei bambini)
OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità
UFAS	Ufficio Federale delle Assicurazione Sociali
ZHAW	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Università professionale delle scienze applicate del Canton Zurigo)

Sommario

Abstract	2
Legenda termini	3
INTRODUZIONE	5
1.1 Un problema globale	6
DEFINIZIONI	7
2.1 Definizione di punizioni corporali.....	7
2.2 Numeri	8
2.3 Conseguenze del maltrattamento.....	11
SITUAZIONE ATTUALE	14
3.1 La situazione giuridica in Svizzera	15
3.2 L'esempio giuridico di altri paesi	23
Nelle scuole	24
Svezia.....	24
Perù.....	25
Germania	26
Francia	26
Risvolti positivi previsti.....	27
3.3 Punizioni corporali in relazione al COVID-19.....	27
RACCOMANDAZIONI	30
CONCLUSIONI	33
BIBLIOGRAFIA	35
Opere e articoli	35
Risorse elettroniche	38
Legislazione.....	39

INTRODUZIONE

Nell'educazione del bambino, davanti ad episodi di disubbidienza o intolleranza, la necessità di disciplina è sovente confusa con la punizione, in particolar modo da chi se ne prende cura abitualmente, che può ricorrere a punizioni corporali nel tentativo di correggerne e cambiarne il comportamento. Ci sono molte differenze tra disciplina e punizione. Le strategie disciplinari positive riconoscono il valore del bambino, tendono a rafforzare la sicurezza di sé e la capacità di comportarsi in modo adeguato e di costruire relazioni positive.

D'altra parte, la punizione sia fisica, sia psicologica (umiliante sul piano emotivo), spesso riflette la rabbia o l'impotenza del genitore, incapace di trovare strategie per incoraggiare il bambino a distinguere fra aspettative e frustrazioni. Questo tipo di intervento educativo negativo usa controlli esterni, comporta potere e dominio e lascia il bambino, solo, incapace di gestire il suo sconforto.

La punizione corporale implica l'uso della forza fisica. E' stata comunemente usata in molte società nel passato e la sua forma varia a seconda della cultura e della religione.

Provocare sofferenza a un bambino è una violazione del suo diritto ad essere protetto dagli abusi e gli adulti spesso non soppesano l'impatto fra la potenza dei loro gesti e la fragilità del minore, non giudicando, di conseguenza, tra il male fisico provocato e la reale percezione del bambino.

Inoltre, gli adulti non si rendono conto del disagio causato dalle punizioni corporali, il senso di inadeguatezza che creano, il non sentirsi degno di cure, affetto e rispetto e la sfiducia verso ogni forma di autorità. Tutto ciò può portare al potenziale rischio di danni, a breve e lungo termine, sia sugli individui che sulla società.

La ricerca ha dimostrato che la punizione non è un metodo educativo in alcun modo efficace per promuovere i cambiamenti desiderati. Le conseguenze comportamentali ed emotive della punizione corporale variano in relazione a quanto frequentemente e quanto severamente la punizione viene applicata, così come all'età, alla fase di sviluppo, alla vulnerabilità ed alla resilienza del minore. La punizione corporale può causare la rottura delle relazioni, umilia e può causare lesioni fisiche e danni gravi allo sviluppo.

Ricerche mostrano come le punizioni violente su bambini siano associate a problemi di salute e comportamentali, con aumento dell'aggressività e del coinvolgimento in comportamenti criminali sia nei bambini che negli adulti. Mentre gli effetti a lungo termine della violenza nelle famiglie e nella società sono sentiti da tutti, possono influenzare in modo sproporzionato paesi a basso e medio reddito, dove l'impatto può essere grave in termini di rallentamento della crescita economica, minando la sicurezza personale e collettiva, e impedendo lo sviluppo sociale.

Paesi pionieri nell'ambito del "Partenariato Globale per porre fine alla violenza contro i bambini" si sono impegnati, con un'azione accelerata da tre a cinque anni; ciò prevede un impegno formale a promuovere e appoggiare azioni di sostegno nella lotta a tutte le forme di violenza sia fisiche che psicologiche.

Per raggiungere l'obiettivo globale 16.2 dell'Agenda 2030 dell'ONU e i relativi sotto-obiettivi, i governi pionieri che non hanno ancora proibito tutte le punizioni corporali devono perseguire una riforma della legge con urgenza, e tutti i paesi devono lavorare per attuare il divieto, attraverso l'educazione e la sensibilizzazione.

Il divieto di punizioni violente è essenziale e rappresenta il primo passo verso l'eliminazione delle stesse. INSPIRE, il pacchetto di sette strategie per porre fine alla violenza contro i bambini (sviluppato da OMS e altre organizzazioni), nell'ambito della sua prima strategia - attuazione e applicazione delle leggi - sottolinea la necessità di

leggi che vietino la punizione corporale da parte di genitori, insegnanti e altri assistenti. Al fine di cambiare le norme sociali e gli atteggiamenti nei confronti della violenza quale strumento educativo nella crescita dei bambini, la riforma della legge deve essere accompagnata da formazione pubblica e professionale a livello sociale e programmi di sensibilizzazione.

Il cambiamento di visione nei confronti del bambino, quale essere a parte intera, detentore di diritti umani, richiede tempo. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU – in particolare l'obiettivo 16.2 che vede la fine di ogni forma di abuso, sfruttamento, traffico di bambini e di tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti – impongono agli Stati una riforma della legislazione nazionale e impongono di lavorare per rendere il divieto di tutte le punizioni corporali per i bambini una realtà!

1.1 Un problema globale

È da tempo che si sentono notizie e denunce di punizioni crudeli e umilianti, abbandono, abusi sessuali, omicidi e altre forme di violenza sui bambini, ma solo di recente sono state constatate la gravità e l'urgenza di questo problema globale.

La violenza sui minori assume varie forme ed è determinata da un'ampia gamma di fattori, che vanno dalle caratteristiche personali della vittima e di chi perpetra la violenza, fino all'ambiente culturale e naturale in cui si verificano. Tuttavia le violenze rimangono in gran parte nascoste per svariati motivi.

Uno di questi è la paura: molte vittime, infatti, hanno paura di denunciare la violenza subito. In molti casi i genitori, che dovrebbero proteggere i propri figli, rimangono in silenzio nel caso in cui la violenza sia stata perpetrata dal coniuge o da un altro membro della famiglia. La paura è strettamente collegata alla discriminazione che di solito accompagna la denuncia della violenza, soprattutto in quelle culture dove "l'onore" della famiglia va preservato sopra ogni cosa, anche a svantaggio della sicurezza e del benessere dei bambini.

Un altro fattore cruciale è l'approvazione sociale della violenza: sia i bambini che coloro che commettono abusi possono considerare la violenza fisica, sessuale o psicologica, come inevitabile e usuale. Educare impartendo punizioni corporali e umilianti, il bullismo e le molestie sessuali sono spesso percepite come normali, soprattutto quando non causano ferite visibili o permanenti. L'assenza di un'esplicita sanzione giuridica nei confronti delle punizioni corporali riflette questo tipo di atteggiamento.

Gli atteggiamenti prevaricatori rimangono invisibili anche per l'assenza di canali sicuri o affidabili a disposizione degli interessati per denunciarla. In alcune nazioni del mondo le persone non si fidano della polizia, dei servizi sociali o delle altre autorità; in altre, soprattutto nelle aree rurali, non esistono funzionari preposti a cui potersi rivolgere in caso di necessità.

Laddove vengono raccolti i dati, non sempre la raccolta è completa, coerente o trasparente. In particolare, in moltissime aree del mondo, sono parziali i dati relativi agli istituti e ai centri di detenzione perché, nonostante gli incidenti possano essere documentati, gli istituti non sono obbligati a registrare o a diffondere questo tipo di informazione, persino ai genitori dei bambini coinvolti.

Secondo l'Iniziativa globale per porre fine ostacolare le punizioni corporali sui bambini, in 31 stati, la punizione corporale è ancora legale secondo la legge vigente, tradizionale e/o religiosa come pena per i crimini commessi da minori; in 16 stati, la punizione

corporale non è completamente proibita e sono solo 60 gli Stati, su un totale di 196, che ad oggi hanno proibito le punizioni corporali in ogni contesto, incluso nelle famiglie.

DEFINIZIONI

2.1 Definizione di punizioni corporali

Il presente dossier adotta la definizione di bambino contenuta nell'art. 1 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (di seguito Convenzione o CRC): "Ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile".

La definizione di violenza è quella dell'art. 19 della Convenzione: "Ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale".

Utilizza anche la definizione contenuta nel Rapporto mondiale su violenza e salute (OMS 2002): "l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, sui bambini, da parte di un individuo o di un gruppo, che abbia conseguenze o grandi probabilità di avere conseguenze dannose, potenziali o effettive, sulla salute, la vita, lo sviluppo o la dignità dei bambini".

La punizione corporale può essere definita come un qualsiasi atto inteso a punire un bambino che, se commesso contro un adulto, costituirebbe un'aggressione. Il Comitato sui diritti dell'infanzia, l'organo di monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite, ha posto l'accento sulla necessità, a nome della tutela dei diritti umani, di eliminare ogni forma di punizione corporale, per quanto lieve, nonché ogni altra punizione crudele o degradante. Nell'osservazione generale no 8 del 2006, il Comitato definisce le punizioni corporali o fisiche nel modo seguente: qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo livello di dolore o di afflizione, non importa quanto lieve. Nella maggior parte dei casi consiste nel colpire ("picchiare", "schiaffeggiare", "sculacciare") i bambini, utilizzando la mano o un utensile - frusta, bastone, cintura, scarpa, cucchiaio di legno, ecc. Può però anche consistere, per esempio, nel dare calci, scossoni, spintoni al bambino, oppure graffiarlo, pizzicarlo, morderlo, tirargli i capelli o le orecchie, obbligarlo a restare in posizioni scomode, provocargli bruciate, ustioni o costringerlo con la forza ad ingerire qualcosa (per esempio, sciacquargli la bocca con il sapone o fargli inghiottire spezie piccanti).

Il Comitato è del parere che la punizione corporale sia in ogni caso degradante. Inoltre, ritiene che altre forme di punizioni non fisiche siano ugualmente crudeli e degradanti e pertanto incompatibili con le disposizioni della Convenzione. Tra queste figurano, per esempio, le punizioni che mirano a denigrare il bambino, umiliarlo, sminuirlo, disprezzarlo, farlo diventare un capro espiatorio, minacciarlo, spaventarlo o schernirlo.

Il Comitato ONU per i diritti del fanciullo non fa dunque alcuna distinzione in funzione dell'intensità e nemmeno della frequenza della punizione. L'aspetto fondamentale è il risultato di quest'ultima: l'inflizione di dolore fisico e/o psichico e l'umiliazione del minore. Non ha nemmeno importanza se vi sia intenzionalità o meno.

2.2 Numeri

Sul tema della violenza contro i minori in generale, fino a qualche tempo fa in Svizzera erano stati condotti solo pochi studi che permettevano di formulare affermazioni pertinenti sull'ampiezza e sulle caratteristiche del fenomeno.

Il gruppo di esperti per la protezione dell'infanzia, degli ospedali pediatrici svizzeri della Società svizzera di pediatria, conduce annualmente statistiche in materia, che forniscono informazioni sui bambini curati negli ospedali pediatrici, facendo una distinzione in funzione del tipo di violenza, dell'età del minore e del suo rapporto con l'autore del maltrattamento.

L'Ufficio federale di statistica rileva annualmente, attraverso le fonti delle indagini della polizia criminale, informazioni sui reati commessi sui minori ai sensi del Codice penale (CP; RS 311.0), nonché il conteggio degli aiuti alle vittime di reati.

Le statistiche allestite dalla Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti informano sul numero di misure di protezione dei minori ai sensi del Codice civile (CC; RS 210) sulla base dei dati cantonali forniti dalle autorità preposte (ARP).

Queste delucidazioni dicono però molto poco sul tema specifico della violenza nell'educazione. I dati summenzionati sono accomunati dal fatto che rilevano unicamente i casi denunciati e solo quelli in cui la violenza esercitata sul minore ha avuto gravi ripercussioni per quest'ultimo e/o rende necessario un intervento delle autorità. Inoltre, ad eccezione dei rapporti annuali degli ospedali pediatrici, non emergono chiaramente le circostanze degli episodi di violenza subiti dai minori.

La violenza nell'educazione continua a essere una realtà anche in Svizzera. I genitori puniscono i propri figli in diversi modi, fisici e psicologici. Ne sono toccate tutte le fasce d'età, anche i bambini molto piccoli. La maggior parte dei genitori ricorre alla violenza in situazioni di sovraccarico, mentre è contenuto il numero di quelli che lo fanno sistematicamente. Per quanto concerne le gravi forme di maltrattamenti, inoltre, la maggioranza dei genitori è consapevole del fatto che sono vietate. Il concetto varia però da un genitore all'altro e di conseguenza è diversa anche la percezione delle sue conseguenze ("Uno scappellotto non fa male a nessuno"). Solo una piccola parte delle vittime di violenza riceve aiuto e protezione, e si può dunque supporre che anche la quota dei genitori che cercano aiuto sia modesta.

Gli studi rappresentativi più importanti sul comportamento punitivo dei genitori in Svizzera, condotti da Schöbi e Perrez dell'Università di Friburgo su incarico dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), risalgono al 1990 e al 2004. Il relativo rapporto pubblicato nel 2004 mostra in modo chiaro che l'uso della violenza nell'educazione è stato un fatto normale nella vita quotidiana di molte famiglie in Svizzera, sebbene tra le due inchieste svolte presso i genitori, si sia potuto osservare un calo del ricorso alle punizioni corporali. Nel medesimo lasso di tempo è invece aumentata la menzione di punizioni di tipo psicologico, come i divieti o la privazione di affetto.

La prevalenza nel caso dei bambini più piccoli è rimasta invariata tra le due inchieste ed è dunque allarmante, tenendo in considerazione il fatto che la frequenza di punizioni sotto forma di percosse era già molto elevata in questa fascia d'età.

La fondazione Protezione dell'infanzia Svizzera, impegnata da molti anni contro la violenza nell'educazione, ha voluto approfondire la questione, per determinare come si è sviluppata la tendenza registrata nel 2004 verso una riduzione delle punizioni corporali e come è mutato in generale il comportamento disciplinare dei genitori in Svizzera.

A tale scopo ha conferito all'Università di Friburgo l'incarico di eseguire un'altra rilevazione sull'uso della violenza nell'infanzia. La nuova inchiesta si è basata su quelle condotte nel 1990 e nel 2004, con l'aggiunta di una serie di nuove domande inerenti alle punizioni psicologiche e all'interpretazione del concetto di violenza dei genitori.

Dalle conclusioni del rapporto pubblicato nel 2017 emerge che la violenza, sia fisica che psicologica, continua a essere parte integrante dell'educazione per molti genitori. Un gruppo ristretto non riconosce inoltre la violenza in quanto tale e la considera un adeguato strumento educativo.

Per quanto concerne le punizioni corporali dalla prima rilevazione del 1990, il numero dei genitori che dichiarano di farvi frequentemente ricorso è in calo. L'evoluzione a lungo termine induce all'ottimismo, seppur con alcune riserve: mentre nel complesso il frequente uso della violenza è in diminuzione e il numero delle famiglie che la bandiscono è in aumento, la quota dei genitori che vi ricorrono in modo sporadico stenta però a diminuire.

Si tratta di un gruppo relativamente numeroso. Facendo una stima in base alla popolazione svizzera, secondo i ricercatori si può ipotizzare che circa 137'000 minori vengano picchiati o puniti fisicamente in altro modo dai genitori una volta al mese o più. Inoltre rimane parecchio elevato il numero di bambini piccoli che da saltuariamente a molto spesso subiscono maltrattamenti da parte dei genitori: si stima che 46'000 dei 508'000 bambini tra zero e sei anni che vivono in Svizzera sono costretti a sopportare con una certa regolarità maltrattamenti fisici da parte dei genitori. Questa quota diminuisce con l'avanzare dell'età.

Per quanto concerne le pressioni psicologiche, più di due terzi dei genitori interpellati hanno dichiarato di usarle come ricatti. In questa categoria rientrano la privazione di affetto, la minaccia di botte, l'intimidazione, l'umiliazione, la negligenza, la trascuratezza e altre azioni con le quali si esercita pressione sul minore, minacciandone (consapevolmente o meno) i bisogni di base.

Nell'indagine del 2017 si stima, sulla base della popolazione complessiva, che 38'000 bambini tra uno e tre anni e 56'000 bambini tra quattro e sei anni subiscano regolarmente punizioni psicologiche gravose da parte dei genitori. Ciò corrisponde a quasi il 20% dei minori in una fascia d'età in cui sono particolarmente vulnerabili.

Queste punizioni, inflitte dalle persone a loro più prossime e responsabili della loro educazione, minacciano i bisogni di base di vivere relazioni affidabili basate sulla sicurezza e la fiducia. L'uso della violenza interviene molto spesso in situazioni familiari già difficili per diversi motivi. Genitori meno privilegiati socialmente e/o soggetti che vivono situazioni di carichi eccessivi tendono maggiormente a ricorrervi.

Lo studio mostra inoltre che i genitori non sono sicuri in maniera inequivocabile di cosa sia la violenza e/o di cosa sia vietato dalla legge. Secondo i risultati, in particolare i padri provenienti dalla Svizzera romanda con un basso livello d'istruzione tendono a ritenere che diverse forme di violenza siano permesse. Un'ulteriore conclusione dell'indagine sottolinea come i genitori fanno meno uso alla violenza (fisica o psicologica) quando ritengono che sia vietata.

Uno studio recente (2018) sulla violenza nell'educazione, condotto dall'Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), analizza il fenomeno dal punto di vista dei giovani. Il campione di interpellati era costituito da adolescenti di 17 e 18 anni. Per tale ragione i risultati ottenuti in merito alle violenze subite nell'educazione non permettono di trarre conclusioni sul comportamento educativo dei genitori al giorno d'oggi, ma delineano piuttosto le tendenze presenti tra i cinque e i dieci anni fa, così come le ricordano i giovani interpellati. Di seguito sono riassunti i principali risultati dell'inchiesta in questione.

Gli aspetti educativi delle “attenzioni” e del “controllo”, che hanno un effetto attenuante su futuri comportamenti violenti, sono parecchio diffusi tra le famiglie in Svizzera. D’altro canto è però emerso che più di un quinto dei giovani ha subito violenze da parte dei genitori e che solo un terzo ha avuto un’educazione non violenta. A titolo di confronto, in Germania la quota dei giovani che hanno subito violenze è di un terzo inferiore (il 40,7 % contro il 63,3 % del nostro Paese), un dato che gli autori dell’inchiesta spiegano come un possibile risultato dell’introduzione in Germania, nel 2000, del divieto per i genitori di infliggere punizioni corporali.

I risultati dell’inchiesta confermano le conclusioni di altri studi, secondo cui vi è un nesso tra educazione e comportamenti devianti o atteggiamenti problematici, mentre non si rileva alcun indizio di effetti positivi dell’uso della violenza da parte dei genitori. Tuttavia, i rapporti tra violenze subite e futuri comportamenti devianti non sono esaustivi, perché non tutti i minori che subiscono violenze ne divengono poi autori o sviluppano comportamenti problematici. A tale proposito gli autori dello studio si occupano in particolare dei fattori di resilienza che potrebbero avere un ruolo e che non sono ancora stati analizzati a sufficienza in questo contesto.

Il terzo studio sul tema della violenza contro i minori (2018), condotto dalla Optimus Foundation su incarico dell’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS), pone l’accento sull’assistenza, vale a dire l’offerta di consulenza e di aiuto nonché l’intervento delle autorità in caso di violenza contro i minori.

A differenza degli altri due studi tiene dunque conto unicamente dei casi denunciati e non tratta specificamente la questione della violenza nell’educazione. Indica possibili approcci per rispondere alla necessità d’intervento nell’ambito del rilevamento precoce e dell’aiuto alle famiglie e ai minori.

Lo studio cerca di individuare le modalità di attuazione dell’osservazione generale n° 13 del Comitato ONU per i diritti del fanciullo che raccomanda alla Svizzera di migliorare il suo sistema di raccolta dati sui minori in situazioni vulnerabili e a rischio.

Ricercatori della Scuola universitaria professionale di Lucerna e dell’Università di Losanna hanno rilevato informazioni anonime sui maltrattamenti nei confronti dei minori provenienti da tutta la Svizzera. Sono stati presi in considerazione casi di competenza delle autorità di protezione dell’infanzia secondo il diritto civile (ARP, aiuto all’infanzia e alla gioventù), di istituzioni dei settori sanitario e sociale (gruppi per la protezione dell’infanzia, servizi di aiuto alle vittime, centri di consulenza) nonché di organi penali (corpi di polizia, autorità inquirenti, organi preposti al perseguimento penale dei minori).

Il principale risultato di questo studio consiste nel dimostrare che è possibile allestire una rilevazione di dati standardizzata e attendibile sui maltrattamenti nei confronti dei minori.

Questo permette inoltre di attuare un monitoraggio e di individuare l’eventuale necessità d’intervento. L’indagine mostra inoltre che ogni anno tra il 2 e il 3,3% di tutti i minori residenti in Svizzera entra in contatto, a seguito di maltrattamenti, con un’istanza specializzata, preposta alla presa a carico del problema. In un caso su tre la violenza è esercitata da uno dei genitori e in tre casi su quattro da persone di riferimento vicine al bambino. Considerando i risultati dell’inchiesta presso i genitori condotta dall’Università di Friburgo, in base ai quali i bambini molto piccoli sono particolarmente toccati dai soprusi, ciò che salta maggiormente all’occhio è il fatto che i soggetti in questione entrano in contatto relativamente tardi con le istituzioni per la protezione dei minori. Per esempio l’età media dei minori vittime di violenze fisiche, quando queste vengono denunciate presso un’istituzione, è di 10,4 anni. Da inchieste svolte presso i genitori

anche al di fuori della Svizzera emerge però che ad essere toccati sono in particolare i bambini tra gli zero e i sei anni.

Riguardo all'offerta d'intervento e di aiuto, lo studio Optimus 3 giunge alla conclusione che, sebbene il nostro Paese disponga di una buona rete di offerte di aiuto, i minori non sono protetti in egual misura in tutta la Svizzera e vi sono anche grandi differenze regionali. Gli autori rilevano un'ulteriore necessità d'intervento in merito ai seguenti aspetti:

- i casi rilevati rappresentano solo la punta dell'iceberg;
- i maltrattamenti, in particolare quelli fisici, vengono denunciati tardi, generalmente quando il minore raggiunge l'età della scuola elementare; ma a essere toccati da questa forma di violenza sono in particolare i bambini molto piccoli;
- le istituzioni vengono a conoscenza dei maltrattamenti con una frequenza differente a seconda che le vittime siano maschi o femmine.

Per affrontare questi ambiti tematici, i ricercatori propongono di procedere regolarmente a raccolte standardizzate di dati sui casi di maltrattamenti nei confronti dei minori, considerandone anche i motivi e il ruolo degli autori, nonché sull'intero sistema di assistenza, allo scopo di individuare e colmare le eventuali lacune.

Inoltre, servono misure di sensibilizzazione per gli specialisti, al fine di garantire il rilevamento precoce e di migliorare la cultura delle segnalazioni, cosicché i minori vittime (e i loro genitori) possano ricevere un aiuto tempestivo.

A fronte delle cifre internazionali risulta opportuno esaminare più da vicino l'effetto delle punizioni.

2.3 Conseguenze del maltrattamento

Negli ultimi 50 anni la ricerca si è occupata della questione di quali siano le conseguenze delle punizioni. Si può dire che le punizioni producono, a breve e lungo termine, un elevato numero di ripercussioni negative sullo sviluppo, mentre non è stato possibile rilevare un solo effetto positivo.

Che una sculacciata o una sberla non abbiano mai fatto male a nessuno è una questione dibattuta animatamente tra l'opinione pubblica e nei media. Il fatto che la violenza e i maltrattamenti pesanti siano dannosi è sostanzialmente incontestato. Diversi studi dimostrano però che anche le punizioni corporali più banali possono influenzare negativamente il futuro comportamento. Un altro fenomeno molto trattato è quello della cosiddetta spirale di violenza. Il passo da punizioni corporali leggere come una sberla, utilizzata anche solo poche volte e in qualche modo socialmente tollerata, a maltrattamenti veri e propri è breve.




Fig.1: conseguenze sanitarie potenziali della violenza contro i bambini - INSPIRE

Si possono associare gli effetti della punizione corporale a una vasta gamma di problemi di salute, di sviluppo e comportamentali nei bambini che possono protrarsi fino all'età adulta – da problemi di salute mentale, allo scarso sviluppo cognitivo, ai voti scolastici inferiori, all'eccessiva aggressività, alla perdita di valori morali e all'aumento del comportamento antisociale. O ancora, una ridotta autostima o un'elevata probabilità di sviluppare depressioni.

Tra i fattori di rischio, aggravati dalla problematicità della situazione familiare, figurano per esempio problemi di disadattamento scolastico (il marinare la scuola, un calo del rendimento), reati contro il patrimonio, dipendenze problematiche o l'estremismo di destra. Emerge anche che la violenza dei genitori produce un aumento dell'aggressività nei soggetti interessati. Oltre a ciò, tra il fatto di subire soprusi, e i comportamenti aggressivi può persino sussistere un rapporto di causa-effetto.

Altri risultati comprovano, da un lato, che il fatto di subire violenze da parte dei genitori costituisce un fattore di rischio per comportamenti violenti a prescindere dalla frequenza o dalla gravità delle stesse. D'altra parte, tutti i ricercatori sottolineano però che la violenza dei genitori non porta necessariamente allo sviluppo di disturbi comportamentali tra tutti i bambini e i giovani. In questo caso si parla del concetto di resilienza. In psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte a eventi traumatici in modo positivo. La resilienza dipende da un insieme di qualità che favorisce un processo

di adattamento creativo e di trasformazione, nonostante rischi e avversità. È quindi la possibilità di riuscire a vivere e a svilupparsi positivamente, malgrado stress e sventure. Anche se nei bambini le conseguenze della violenza possono variare in funzione del tipo e della gravità, molto spesso le ripercussioni, sia a breve che a lungo termine, sono gravi e dannose e possono aumentare le probabilità di avere per tutta la vita difficoltà, emotive e cognitive, e di inserimento sociale o a adottare comportamenti dannosi per la salute, come l'abuso di sostanze stupefacenti e la precocità nei rapporti sessuali. I problemi sociali e di salute mentale, che ne derivano, includono attacchi d'ansia e stati depressivi, allucinazioni, scarso rendimento sul lavoro, disturbi della memoria e comportamenti aggressivi. A volte si possono pure riscontrare malattie ai polmoni, al cuore e al fegato, malattie trasmesse per via sessuale e la morte del feto durante la gravidanza, così come comportamenti violenti nei confronti del proprio partner e tentativi di suicidio.

Secondo le osservazioni dell'UNICEF, la “disciplina” violenta è la forma più diffusa di maltrattamento. Le punizioni corporali uccidono migliaia di bambini – a volte molto piccoli – in tutto il mondo ogni anno.

Non si tratta dunque di un problema minore o irrilevante. Non si tratta solo di proteggere i bambini. La legalità delle punizioni corporali in tanti paesi è una rappresentazione simbolica della condizione generale di povertà in cui i bambini sono costretti a vivere, bambini, considerati come proprietà, come persone di status inferiore, come persone di poco valore, che vengono privati della loro infanzia, individui che non hanno diritto di vivere pienamente la loro vita. La punizione corporale rappresenta un'esperienza quotidiana della maggior parte dei bambini di tutto il mondo, e, in ogni caso, la dignità e l'integrità fisica di coloro che vi sono confrontati viene violata.

I bambini stessi affermano che le punizioni corporali fanno male, fisicamente e emotivamente. Lo studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini nel 2006, ha permesso di raccogliere le loro testimonianze che esprimono il bisogno urgente di fermare tutte le forme di sopraffazione. Il dolore fisico, ma anche interiore, inflitto è amplificato dall'accettazione da parte degli adulti e dal venir meno di un aspetto di soccorso e tutela.

Il Comitato ONU per i diritti del fanciullo esorta pertanto gli Stati a proteggere i bambini dalla violenza sia nel contesto di scuole, asili nido, strutture di accoglienza diurne, istituti e centri educativi, che in famiglia. A tal fine gli Stati devono sfruttare tutti gli strumenti di cui dispongono: legislazione, offerte di prevenzione e di consulenza oppure campagne di sensibilizzazione.

2.4 Aspetti economici del maltrattamento

Le informazioni sui costi economici globali della violenza sui bambini, soprattutto quelle relative ai paesi in via di sviluppo, sono limitate. Tuttavia la molteplicità delle conseguenze indicano che per la società i costi economici sono significativi.

Il maltrattamento all'infanzia rappresenta un complesso problema sociale e sanitario che ha delle ripercussioni a breve e a lungo termine sulla salute mentale e fisica delle vittime, causando costi molto elevati per l'intera collettività.

Eppure, prevenire la violenza sui minori oggi è possibile e si sa come farlo: la prevenzione primaria dovrebbe essere vista e recepita dai governi non come una spesa di cui si può fare a meno, bensì come un investimento e un risparmio economico per tutta la società.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per prima sottolinea la dimensione del fenomeno, definendo il maltrattamento all'infanzia come "la principale causa di disuguaglianza nella salute e di ingiustizia sociale dei bambini in Europa".

In Italia, in un anno, per la collettività c'è una spesa pubblica che ammonta a 13 miliardi di euro per contrastare gli effetti legati al maltrattamento minorile. Negli Stati Uniti, nel solo 2008, sono state più di 3 milioni le segnalazioni di bambini vittime di abusi o maltrattamenti, con costi finanziari stimati a circa 124 miliardi di dollari sulla vita totale. Secondo stime dell'OMS, in Europa all'anno, per un caso emerso di maltrattamento infantile ce ne sono 9 che non vengono riconosciuti e presi a carico. Questo dimostra come le dimensioni sociali e i costi stimati, se moltiplicati per i casi non emersi e quindi per 9, darebbero un dato sconcertante, che supera i 100 miliardi di euro fra impatto sul bilancio pubblico e perdita di produttività.

Secondo il premio Nobel dell'economia James Heckman, ogni franco investito nella prima infanzia su bambini a rischio genera un risparmio economico futuro che va dai 4 ai 9 CHF. Heckman inoltre evidenzia il ruolo chiave della famiglia nella promozione e nello sviluppo di abilità cognitive, socio-emotive e relazionali, acquisite prevalentemente nell'infanzia e nell'adolescenza. Gli effetti a lungo termine degli investimenti sulle famiglie vulnerabili possono perciò risultare in un miglioramento in termini di prevenzione della devianza sociale, di riuscita scolastica, di inserimento lavorativo nonché di miglioramento delle condizioni di salute.

Anche Kofi Annan ha affermato, durante una sessione speciale per la Convenzione ONU, che 1 dollaro investito per un bambino oggi ci restituirà 7 dollari domani. La Banca Mondiale per prima è coinvolta nell'elaborazione di strategie di prevenzione primaria della violenza all'infanzia (cfr. INSPIRE): un fatto rilevante, parlando di risparmio economico.

La prevenzione è l'unica chiave per interrompere un circolo vizioso di violenza, ma gli investimenti in questo senso sono ancora fortemente carenti nelle politiche e nei bilanci dei governi. La maggior parte delle risorse finanziarie privilegia la cura dei bambini che hanno vissuto uno o più maltrattamenti, anziché investire in sforzi per evitare che la violenza sui bambini si produca.

Lo sviluppo sostenibile della società è strettamente collegato agli investimenti a favore dell'infanzia, così come ricorda l'Agenda 2030 dell'ONU, in particolare al punto 16.2 "Porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti".

La prevenzione primaria del maltrattamento è possibile e quindi deve essere una priorità!

SITUAZIONE ATTUALE

Ancora molto diffusa, nel nostro Paese la violenza continua ad essere parte della vita quotidiana di molte famiglie, sotto forma sia fisica che psicologica. La definizione di violenza nell'educazione varia fortemente da un genitore all'altro, tanto quanto la percezione delle sue conseguenze. Si constata inoltre che molti dei minori e dei genitori interessati non beneficiano di assistenza, sia perché le strutture messe a loro disposizione sono poco conosciute o difficili da raggiungere, sia perché la disponibilità delle stesse varia fortemente da un Cantone all'altro. Infine, si constata che due terzi degli adulti interpellati ammettono di ricorrere a forme di violenza psicologica. La perdita di controllo nelle situazioni di sovraccarico è inoltre il principale fattore scatenante di episodi di maltrattamento.

Nella giurisprudenza del Tribunale federale si sono conservate fino ad oggi tracce dello “ius corrigendi”. In base a decisioni del Tribunale federale, sono ancora ammesse punizioni entro limiti non chiaramente definiti (p.es. percosse occasionali, senza conseguenze visibili). Questa insicurezza si trasmette anche ai genitori e a chi esercita la potestà. Spesso non sussiste un’idea chiara su ciò che un bambino può percepire come violenza fisica o psichica. Un chiaro diritto all’educazione non violenta aiuterebbe i genitori e chi esercita l’autorità parentale a riconoscere come tali le azioni violente e quindi a tutelare maggiormente i bambini.

3.1 La situazione giuridica in Svizzera

I bambini hanno gli stessi diritti degli adulti di vedere rispettata la loro dignità umana e la loro integrità fisica e ottenere dalla legge lo stesso livello di protezione. I 47 Stati membri del Consiglio d’Europa sono giuridicamente vincolati dalle Convenzioni internazionali ed europee in materia di diritti umani e hanno l’obbligo di emendare i loro ordinamenti giuridici e di adottare provvedimenti educativi e di altro tipo destinati a vietare ed eliminare ogni punizione corporale nei confronti dei bambini, comprese quelle nel contesto familiare. Da alcuni studi condotti in diversi paesi europei risulta che la violenza in ambito educativo diminuisce in maniera considerevole e duratura se si adottano disposizioni legali chiare, accompagnate da misure di sensibilizzazione su ampia scala.

Il diritto dei minori a essere protetti da qualsiasi forma di violenza nell’educazione, sia fisica che psicologica (dai maltrattamenti alla negligenza), è sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata anche dalla Svizzera. Con la ratifica della Convenzione la Svizzera si deve impegnare ad attuarla. Occorre ricordare con insistenza ai politici i particolari diritti di protezione dei minori, i quali valgono anche e soprattutto in famiglia.

Il diritto dei minori a essere protetti da punizioni corporali e psicologiche e altre forme di violenza è sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in particolare agli articoli:

Protezione fisica ed emotiva del bambino

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, a seconda del caso, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell’individuazione, del rapporto, del rinvio, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

1. nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
2. nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
3. ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
4. i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Rispetto delle capacità evolutive del bambino**Art. 5**

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Rispetto dell'individualità del bambino**Art. 29**

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
 - a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite;

-
- c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
- e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o giuridiche di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Partecipazione del bambino

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Rispetto della dignità del bambino

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso all'educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Costituzione federale, Codice civile e Codice penale

C'è ancora una lieve permanenza nella giurisprudenza di tracce della nozione di "diritto di correzione", sebbene questo sia sparito dal Codice civile (CC) nel 1978. Il Tribunale federale continua per esempio a farvi riferimento in particolare quando tratta casi in cui trova applicazione l'articolo 219 del Codice penale (CP; violazione del dovere d'assistenza o educazione), mantenendo così una situazione ambigua per quanto concerne i metodi educativi vietati dal CP, lasciando intendere che un diritto di correzione non meglio definito sia ancora ammissibile. Ad oggi tutti i tentativi di introdurre nel diritto nazionale una disposizione legale che sancisca il diritto a un'educazione senza violenza sono falliti.

La Svizzera è stata ammonita a più riprese poiché non ripudierebbe esplicitamente l'uso della violenza nell'educazione e non agirebbe sistematicamente contro lo stesso. Già nel 2015, nel quadro delle ultime raccomandazioni al nostro Paese, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo si era rivolto al Governo svizzero chiedendogli di intervenire in tal senso.

Alla soglia della presentazione del successivo rapporto al Comitato ONU per i diritti del fanciullo, nel dicembre del 2018 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure per l'attuazione delle raccomandazioni del 2015, che prevede anche misure per una migliore protezione dei minori dalla violenza in generale, tuttavia per ora solo sotto forma di analisi della necessità d'intervento (misure 4 e 5). In merito all'uso della

violenza come strumento educativo, il Consiglio federale ha posto tra le sue priorità la raccomandazione 39 (i) relativa al divieto di tutte le pratiche di punizione corporale, senza però formulare misure concrete al riguardo. Lo stesso vale per la raccomandazione 39 (ii), relativa alla promozione di forme positive, non violente e partecipative di educazione. Così facendo, il Consiglio federale ha riconfermato la sua argomentazione degli scorsi anni, in base alla quale non vi sarebbe alcuna necessità d'intervento riguardo alla violenza nell'educazione poiché le basi legali e altre misure esistenti sarebbero sufficienti. Per questa sua posizione, l'Esecutivo è stato criticato da diversi attori. La società civile in particolare, ma anche diversi specialisti del settore ritengono che servano ulteriori misure per lanciare un chiaro messaggio sul fatto che i minori hanno il diritto di crescere senza violenza e per sostenere le famiglie a educare i propri figli di conseguenza.

La violenza lede i diritti dei minori e, come più volte dimostrato scientificamente, è dannosa. Essa può incidere negativamente sia sul piano fisico che su quello cognitivo e socio-emotivo, con conseguenze particolarmente gravi per i bambini più piccoli.

Per proteggere i minori dalla violenza, la Svizzera dispone di un intero sistema di strumenti giuridici, di cui vengono di seguito analizzati i principali.

Nell'articolo 11 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), riconosce particolari diritti di protezione per i minori, precisati in diverse leggi. Oltre alla Costituzione federale, il cui articolo 11 stabilisce che i bambini e i giovani hanno diritto a particolare protezione, nel diritto penale sono definiti diversi reati, rilevanti anche per la violenza esercitata dai genitori. Il CC disciplina inoltre i tempi e le modalità d'intervento dell'ARP, nei casi in cui i genitori non sono più in grado di provvedere adeguatamente al proprio figlio (art. 307 CC segg.), come pure, a grandi linee, il modo in cui i genitori dovrebbero trattare o educare i propri figli (art. 302 CC).

Nel diritto svizzero manca un'affermazione inequivocabile del diritto dei minori di crescere con un'educazione non violenta. Tra i giuristi, questa posizione risulta controversa. Basandosi su proprie perizie, il Consiglio federale ha sempre sostenuto che le basi legali esistenti sono sufficienti per sanzionare la violenza nell'educazione. Da questo dibattito emerge che la legislazione disciplina l'intervento in caso di violenza, ma non la prevenzione della medesima.

L'inchiesta condotta tra i genitori nel 2017 (Schöbi et al. 2017) mostra chiaramente che spesso per i genitori non è lampante cosa è permesso e cosa vietato. Di conseguenza, sussiste quantomeno la necessità di informare circa le basi legali. Considerate la molteplicità dei testi normativi che si esprimono in qualche modo sulle forme di violenza vietate contro i minori e i margini d'interpretazione esistenti, le modalità di trasmissione di queste informazioni rappresentano una sfida. Il diritto di correzione dei genitori nei confronti dei propri figli, sancito nel CC fino al 1978, costituiva un'esplicita legittimazione per i genitori di allora a dare una sberla o una dose di botte: questi atti erano consentiti, se compiuti a fini educativi. Oggi l'atteggiamento della società nei confronti della violenza quale metodo educativo è cambiato e di conseguenza il diritto di correzione non figura più nel CC. I genitori secondo cui uno schiaffo di tanto in tanto è utile per l'educazione non possono più invocare un diritto in tal senso. Per contro, possono appellarsi al fatto che non è vietato, finché non si oltrepassano certi limiti. Il riferimento legale al riguardo è il diritto penale.

Nel quadro di uno studio del 2012, Estelle de Luze ha esaminato la storia del diritto di correzione nel CC. A suo avviso, il diritto di correzione dei genitori, abrogato in occasione della revisione del CC nel 1978 e dunque ormai privo di una base giuridica, è in un certo qual modo "sopravvissuto" nel diritto e nella giurisprudenza.

Nella versione del CC precedente la revisione, il diritto di correzione era sancito nell'articolo 278. In occasione della revisione del CC entrata in vigore nel 1978, nel messaggio relativo al disegno il Consiglio federale ha scritto: *"[l]’autorità parentale include pure il diritto di correzione nella misura in cui l’educazione del figlio lo esiga. Non è tuttavia necessario menzionarlo esplicitamente nella legge. Il “Code civil” francese, il Codice civile italiano, il “Bürgerliche Gesetzbuch” riveduto e le altre recenti leggi sul diritto di famiglia non lo prevedono. Per questo motivo, il disegno abbandona l’articolo 278 CC"* (FF 1974 II 1, in particolare pag. 79).

All’epoca, dunque, il Consiglio federale non si è espresso contro il diritto di correzione in quanto tale, bensì soltanto contro la necessità di menzionarlo esplicitamente nella legge. In quel contesto ha affermato che i genitori possono punire il figlio se lo ritengono necessario per la sua educazione. Nell’attuale dottrina di diritto penale si rilevano un certo disagio e disaccordo in merito alla sussistenza di un implicito diritto di correzione. Questo implicito diritto di correzione è contrario al CP, che precisa cosa è vietato in diversi articoli.

- Articolo 123 CP: lesioni semplici, in caso di atto intenzionale. Se il reato è commesso nei confronti di un minore, esso è perseguito d’ufficio. L’intervento delle autorità presuppone però che queste vengano informate del reato da qualcuno. Esse devono inoltre poter provare l’intenzionalità; se non ci riescono, non possono adottare né sanzioni né provvedimenti.
- Articolo 126 CP: vie di fatto (ovvero senza danno al corpo, p. es. uno schiaffo). Si tratta di un reato perseguibile a querela di parte. Se però il reato è commesso ripetutamente nei confronti di un minore, si tratta di un reato perseguibile d’ufficio (cpv. 2). Anche in questo caso è necessario che le autorità vengano informate per poter intervenire.
- Articolo 183 CP: sequestro di persona e rapimento. Questo articolo potrebbe essere invocato nei casi in cui un minore sia rinchiuso e venga quindi privato fisicamente della libertà di movimento.
- Articolo 219 CP: violazione del dovere d’assistenza o educazione. Le persone responsabili dell’educazione si rendono punibili se espongono a pericolo lo sviluppo fisico o psichico di un minore. Questo articolo costituisce in un certo qual modo un complemento all’articolo 302 CC, secondo cui i genitori devono educare il figlio secondo le loro possibilità, provvedendo al suo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Anche in tal caso è necessario che qualcuno quantomeno presuma una minaccia per il minore e la segnali.
- Articolo 21 CP: errore sull’illiceità. Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena.

Nella legislazione non si parla dunque mai di un diritto di correzione in senso proprio. La violenza su un minore può quindi essere sanzionata. A tal fine devono però essere soddisfatte due condizioni: la violenza deve essere nota alle autorità ed essere di una certa entità. Per determinare i limiti della misura ammessa, nella sua giurisprudenza il Tribunale federale impiega ancora oggi quale parametro il concetto del diritto di correzione dei genitori. Negli ultimi anni si sono ripetutamente presentati casi di genitori che volevano educare i figli con la violenza, con conseguente apertura di una procedura penale, arrivata fino al Tribunale federale. La più recente decisione della Corte suprema su un caso simile risale al 2018.

Ci si trova dunque di fronte a una regolamentazione giuridica complessa e persino poco chiara circa cosa sia ancora permesso nell’educazione, e a una corte suprema che, nella

motivazione di una sua sentenza a 40 anni di distanza dalla revisione del CC, si basa ancora sul concetto del diritto di correzione per definire i limiti tra il permesso e il punibile, invocando un eventuale diritto di correzione che non figura mai esplicitamente nella legislazione e che ampie cerchie sociali e politiche considerano ormai obsoleto. Benché nelle sue perizie e risposte a interventi parlamentari sul tema della violenza nell'educazione il Consiglio federale parta dal presupposto che oggi questa non sia più tollerata e che non sia più esplicitamente permessa, la giurisprudenza sembra partire dall'idea che un po' di violenza a fini educativi non sia un problema. Può costituire una sfida per valutare cosa attualmente sia ancora permesso nell'educazione e cosa no. In fondo un po' di violenza non è vietata. In caso di dubbio, i genitori, in particolare quelli che non hanno una posizione chiara in merito alle punizioni, non troveranno una risposta univoca nella legge. Due schiaffi in una settimana sono già troppi? Come giudicare il caso in cui per punizione si picchiano regolarmente le dita di un figlio di due anni, che poi piange, ma non vi sono tracce visibili? I bambini piccoli sono in una situazione particolarmente delicata, dato che ciò che succede loro non viene visto da nessuno.

Si spera che la revisione dei diritti e degli obblighi di avviso, in vigore dal gennaio del 2019, permetterà di agevolare la scoperta di casi di violenza nei confronti dei minori, e quindi anche di proteggere questi ultimi con maggiore tempestività. Affinché le nuove regolamentazioni possano radicarsi, è però cruciale formare e informare appositamente gli specialisti che sono ora tenuti ad avvisare. È inoltre importante mettere a disposizione strumenti che consentano loro di consigliare le famiglie in modo da prevenire qualsiasi forma di violenza che richiederebbe un avviso di minaccia.

Sia il CC che il CP prevedono un intervento quando la violenza è già stata commessa. In Svizzera manca una linea guida che proscriva la violenza nell'educazione e sulla quale gli educatori si possano basare prima ancora di arrivare alla violenza a cui gli specialisti possano semplicemente far riferimento. Dalle esperienze dei Paesi europei che hanno adeguato la loro legislazione emerge che una norma simile contribuisce in modo decisivo a ridurre l'uso della violenza nell'educazione e influisce anche sull'atteggiamento e sul comportamento dei genitori in materia. Tuttavia questi studi mostrano anche che la legislazione da sola non basta.

Lo studio comparativo di Bussman del 2009 ha confrontato la situazione in cinque Paesi per analizzare l'influenza delle rispettive modifiche a livello legislativo sul verificarsi della violenza nell'educazione e sull'atteggiamento degli educatori. Questo e altri studi mostrano che per un cambiamento verso un'educazione non violenta occorrono misure a diversi livelli:

- una legislazione chiara secondo l'articolo 19 della Convenzione ONU;
- prevenzione, informazione e sensibilizzazione;
- rilevamento precoce, offerte di consulenza e aiuto.

Trasponendo questa necessità in Svizzera, per proteggere meglio i minori dalla violenza in famiglia nel contesto attuale si rileva gli ambiti d'intervento seguenti:

a. Una chiara norma legale nel CC che prescriva il diritto dei minori di crescere senza violenza

In questo modo si potrebbe dare un punto di riferimento ai genitori e aiutare gli specialisti nel loro lavoro. Una norma del genere sosterrrebbe tutti gli sforzi volti a proscrivere la violenza dall'educazione e colmerebbe la lacuna venutasi a creare tra l'abrogazione del diritto di correzione dei genitori e i reati punibili secondo il CP. Per i genitori, a seconda dei casi, sarebbe una conferma della loro posizione o un incentivo a

non usare la violenza. Per gli specialisti che lavorano con le famiglie e i minori, fungerebbe da chiaro punto di riferimento. Per i minori, sarebbe un rafforzamento dei propri diritti.

b. Prevenzione, informazione

Prima infanzia: poiché la violenza interessa soprattutto i bambini piccoli, i quali non possono difendersi da soli, è importante informare presto i genitori, idealmente già prima che lo diventino. La trasmissione di conoscenze sulle fasi di sviluppo del bambino piccolo (p. es. la fase di opposizione) costituiscono una base fondamentale per la prevenzione della violenza. Occorre che gli specialisti (levatrici, consulenti per l'infanzia ecc.), i quali accompagnano e consigliano i (futuri) genitori, forniscano anche informazioni sulle forme e sulle conseguenze della violenza nonché modi di agire alternativi. A tal fine vanno maggiormente sfruttati anche i pertinenti canali informativi online oppure offerte di formazione per i genitori.

Tutte le età: oltre a informare sulle forme e sulle conseguenze della violenza, occorre parlare anche del sovraccarico, dello stress o della perplessità dei genitori, indicare modi di agire alternativi e segnalare centri di consulenza o ulteriori fonti di informazione.

Campagne come quella sui rischi della sindrome del bambino scosso possono fungere da modello o da ispirazione per possibili modalità con le quali trasmettere informazioni ad ampie fasce della popolazione. I minori devono inoltre essere informati del fatto che hanno il diritto di crescere senza violenza. Occorrono dunque campagne di prevenzione con messaggi in funzione dei gruppi target sia generali che specifici.

Per gruppi target generali s'intendono i minori stessi, i loro educatori nonché gli specialisti che hanno a che fare con le famiglie e/o i minori, ad esempio nei settori della custodia, salute, promozione, terapia, pedagogia curativa. Per quanto concerne i gruppi target specifici, è necessario conoscere i gruppi a rischio e rivolgersi a loro in modo mirato. Si tratta per esempio di genitori in situazioni educative particolarmente difficili, con problemi a livello socioeconomico o psichico oppure con un basso livello d'istruzione. Ulteriori fattori che possono comportare un rischio dipendono talvolta dal singolo minore in questione, ad esempio in caso di una sua disabilità o malattia. È inoltre importante che le offerte e le informazioni siano accessibili anche ai genitori con retroterra migratorio.

Responsabilità: Confederazione, Cantoni e Comuni

c. Rilevamento precoce della violenza o di una minaccia di violenza

Gli specialisti che hanno a che fare con le famiglie e i minori devono essere sensibilizzati e formati sia per quanto concerne il rilevamento precoce della violenza sui minori e i fattori di rischio e protezione che sulle misure da adottare. Questo vale in particolare per gli specialisti che operano nel settore della prima infanzia.

Nel quadro di queste attività di formazione e informazione è importante trattare il ruolo che gli specialisti (dei settori della formazione, custodia, salute, consulenza, promozione, terapia e pedagogia curativa) assumono nel sistema di protezione dei minori. Queste attività devono imperativamente comprendere formazione e informazione sui nuovi diritti e obblighi di avviso secondo la revisione del CC e sulle relative procedure. Solo così è possibile proteggere prima i minori dalla violenza. Gli specialisti devono inoltre essere a conoscenza del sistema di aiuto.

Responsabilità: Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro

d. Offerte di consulenza e aiuto

L'offerta di aiuto per i minori e le famiglie è variegata, ma cambia da un Cantone all'altro. Sono necessari un'intesa su cosa occorre e un miglior coordinamento tra gli attori coinvolti. Le offerte devono essere accessibili a tutti i genitori e minori. Il fatto di ricevere il sostegno necessario e/o adeguato non deve dipendere dal luogo di domicilio. Responsabilità: Confederazione e Cantoni

e. Basi e misure di monitoraggio

La Confederazione e i Cantoni devono provvedere affinché i dati sui maltrattamenti nei confronti dei minori possano essere rilevati in modo da permettere un monitoraggio e quindi miglioramenti continui nel sistema di aiuto. In tal senso le esperienze dello studio Optimus 3 si rivelano utili.

f. Pacchetto di misure del Consiglio federale per colmare le lacune nell'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo

Le misure proposte dal Consiglio federale nel suo rapporto del 19 dicembre 2018 nell'ambito della protezione dei minori da ogni forma di violenza (cap. 5.3) sono giuste. Poiché gli studi disponibili mostrano già in modo relativamente chiaro la necessità d'intervento, si auspica che si proceda rapidamente. I risultati degli studi devono essere resi noti ai decisori di Confederazione e Cantoni, parlamenti compresi. Il Consiglio federale deve valutare in che modo questo tema possa essere integrato nei programmi e nelle strutture esistenti. L'Esecutivo e il Legislativo devono schierarsi nettamente contro la violenza nell'educazione, respingere inequivocabilmente il diritto di correzione e vagliare la possibilità di un adeguamento o di un completamento delle norme legali esistenti. Occorre trasmettere ai gruppi target il messaggio che in Svizzera i minori hanno diritto a un'educazione senza violenza. Le campagne della società civile in corso possono essere rafforzate in tal senso.

3.2 L'esempio giuridico di altri paesi

Se si riconosce ai bambini il diritto a un'educazione priva di violenza fisica e psichica, e se tale diritto è comunicato per mezzo di una campagna, diminuiscono sia la violenza effettivamente perpetrata sui bambini, sia l'accettazione di questa da parte della società. Ciò è dimostrato da esempi provenienti dalla Svezia (diritto a un'educazione non violenta dal 1979) e dalla Germania (diritto a un'educazione non violenta dal 2000), o ancora dalla Francia (diritto a un'educazione non violenta dal 2019).

Uno sguardo all'Europa mostra che quasi tutti i paesi conoscono già il diritto a un'educazione non violenta: alcuni paesi, come la Francia o l'Irlanda, solo da alcuni anni, mentre altri, come la Svezia o l'Austria, già da decenni. A 23 anni dalla ratifica della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, è giunto il momento che anche la Svizzera accordi ai bambini che vivono sul territorio il diritto a un'educazione non violenta.

In Svizzera, nel corso degli anni, sono state presentate diverse mozioni per includere nel codice civile il divieto delle punizioni corporali e di ogni altra forma di trattamento degradante nei confronti dei bambini. Queste sono state respinte o non prese in considerazione, sebbene il Comitato dell'ONU sui Diritti del Bambino ha più volte chiesto che gli stati emanino una legge in tal senso. Il Consiglio federale ha perso un'occasione per inviare un segnale forte per la tutela dei bambini in Svizzera.

A questa esortazione stanno rispondendo sempre più Paesi. Ad oggi, 60 hanno vietato esplicitamente qualsiasi forma di violenza contro i minori in tutti i contesti educativi,

compreso quello familiare. I 60 Stati che hanno deciso di vietare esplicitamente qualsiasi forma di violenza in tutti i contesti in cui vivono i minori sono ancora ben lungi dal disporre tutti di informazioni sull'efficacia del divieto.

Nelle scuole

L'abolizione delle punizioni corporali nelle scuole europee è iniziata alcune centinaia di anni or sono. La Polonia è stato il primo paese ad abolire le punizioni corporali; lo attestano documenti ufficiali che risalgono al 1783. Agli inizi del 1900, altri paesi ne hanno seguito l'esempio, tra questi l'Austria, il Belgio e la Finlandia; l'Unione Sovietica le ha abolite nel 1917. Nel Regno Unito, il primo tentativo di opporsi alle punizioni corporali nelle scuole è stato segnalato nel 1669, quando è stata presentata una petizione al Parlamento da parte di un ragazzo vivace; a nome dei bambini della nazione, per protestare, ma sono dovuti passare ancora più di tre secoli prima che venisse decretata l'abolizione in tutte le scuole del Regno Unito.

Oggi giorno, tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno di fatto adottato dei provvedimenti per porre fine alle punizioni corporali a scuola. In numerosi paesi sono anche state abolite negli istituti e nelle case di accoglienza gestiti dallo stato o da enti pubblici o privati. Tuttavia, in alcuni casi, il divieto è basato più sui regolamenti interni degli istituti o sulle disposizioni amministrative della loro direzione, che su una legislazione precisa. In molti casi, l'applicazione del divieto non è ancora rigorosa e richiede una costante attenzione. Nelle strutture non istituzionali che ospitano i bambini, quali le famiglie adottive o affidatarie le norme variano; in alcuni Stati si ritiene che le persone che accudiscono i bambini abbiano gli stessi diritti dei genitori di ricorrere alle punizioni corporali.

Svezia

Il processo di riforma per abolire il diritto dei genitori a utilizzare le punizioni corporali ha avuto inizio negli anni '50. In Svezia, il Codice penale ha abrogato nel 1957 una disposizione che condonava l'operato dei genitori che, nell'infliggere una punizione corporale, avevano provocato ferite di lieve entità e nel 1966 un'altra disposizione, che consentiva i "duri rimproveri", è stata eliminata dal Codice sulla responsabilità dei genitori e dei tutori. A partire da quel momento, la legislazione svedese non ha più consentito le punizioni corporali da parte dei genitori e il diritto penale in materia di percosse è stato applicato anche alle percosse "disciplinari" inflitte ai bambini.

Tali riforme "silenziose" non erano tuttavia parse sufficienti e nel 1979 la Svezia è stato il primo paese al mondo a vietarle in modo esplicito. Il Codice dei bambini e dei genitori è stato modificato per dichiarare (articolo 6.1): *"I bambini hanno diritto alle cure, alla sicurezza e una buona educazione. I bambini sono trattati con rispetto per la loro persona e individualità e possono non essere sottoposti a punizioni corporali o a qualsiasi altra punizione trattamento umiliante"*. Il divieto è ribadito nello Strumento di Governo – una delle quattro leggi che insieme formano la Costituzione: *"Tutti saranno protetti contro le punizioni corporali..."* (Capitolo 2 articolo 5). L'obiettivo del divieto era di chiarire che i bambini devono essere cresciuti senza violenza di qualsiasi tipo. Era accompagnato da una campagna nazionale di comunicazione e informazione finanziata dal Governo, compreso un opuscolo che è stato consegnato ad ogni famiglia.

La Svezia è notoriamente il precursore di questo movimento. La legge è stata accompagnata da campagne e offerte informative, condotte e regolarmente aggiornate fino ad oggi. Prima dell'introduzione della legge sul divieto della violenza sui minori in

tutti i contesti educativi, il 53% della popolazione adulta era favorevole all'uso di punizioni corporali nell'educazione. Nel 1981, poco dopo l'entrata in vigore della stessa, questa quota si era già dimezzata al 26%. Nel 2011 gli adulti favorevoli all'uso di punizioni corporali erano ancora solo l'8%.

In uno studio del 2014 sono stati analizzati i cambiamenti occorsi negli ultimi 53 anni negli stili di educazione e nei ruoli nelle famiglie svedesi, attraverso i dati ottenuti da inchieste condotte presso giovani adulti nel 1958, nel 1981 e nel 2011. Tra le coorti del 1958 e del 1981 non si rilevavano ancora differenze di rilievo circa il fatto di aver subito violenze fisiche nell'infanzia (rispettivamente del 20 e del 18 %). Tra le persone interpellate nel 2011 la quota era invece scesa al 2%.

Perù

Le punizioni corporali sono proibite in casa dal 2015. L'articolo 1 della legge che vieta l'uso di pene fisiche e altre pene umilianti contro i bambini e gli adolescenti (“Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes”) vieta esplicitamente le pene corporali in tutti i contesti (traduzione non ufficiale): “Scopo della legge. Proibire l'uso di punizioni fisiche e umilianti contro i bambini e gli adolescenti. Questo divieto si applica in tutti i settori in cui si trovano bambini e adolescenti, compresi la casa, la scuola, la comunità, i luoghi di lavoro e altri luoghi correlati”. La legge definisce la pena fisica di cui all'articolo 2 come *“l'uso della forza, nell'esercizio dei poteri di educazione o di educazione [dei bambini o degli adolescenti], destinato a causare un certo grado di dolore o di disagio al fine di correggere, controllare o modificare il comportamento dei bambini e degli adolescenti”*. Per punizione umiliante si intende *“qualsiasi offesa, denigrazione, svalutazione, stigmatizzazione, o derisione, nell'esercizio dei poteri educativi, al fine di correggere, controllare o modificare il comportamento dei bambini e degli adolescenti”*.

La legge che vieta le punizioni corporali modifica il Codice dell'infanzia e dell'adolescenza inserendo un nuovo articolo 3-A che conferma il diritto a un buon trattamento. Inoltre, abroga esplicitamente l'articolo 74, lettera d), del Codice sui bambini e gli adolescenti e l'articolo 423, comma 3, del Codice civile, che autorizzavano entrambi i genitori e altri a “correggere moderatamente” i bambini. La legge è stata approvata dal Congresso il 10 dicembre 2015 ed è stata promulgata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015. Il regolamento di attuazione è stato adottato nel giugno 2018.

Nel 2018 il Perù è diventato un Paese “pioniere” con il Partenariato globale per porre fine alla violenza contro i bambini. Questo impegno obbliga il Governo a intraprendere da tre a cinque anni di azione accelerata verso il raggiungimento dell'obiettivo 16.2 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Lo studio longitudinale Young Lives, che sta seguendo due coorti di bambini in Etiopia, India, Perù e Vietnam nell'arco di 15 anni, ha rilevato che in Perù il 51% dei bambini di 8 anni e il 19% dei quindicenni ha dichiarato di essere stato punito fisicamente da un insegnante nella scorsa settimana; il 30% dei bambini di 8 anni e il 7% dei quindicenni ha dichiarato di aver visto altri bambini essere stati puniti fisicamente. Tra i bambini di 8 anni, le punizioni corporali sono state più comuni per i ragazzi (35%) che per le ragazze (26%), nelle zone rurali (39%) che nelle aree urbane (27%), e nelle scuole pubbliche (32%) che nelle scuole private (21%). Oltre il 3% dei bambini di 8 anni ha citato il “pestaggio degli insegnanti” come il motivo più importante per cui la scuola non piace.

Germania

In Germania l'introduzione nel 2000 nella Costituzione del divieto di violenza nell'educazione, è stata associata a campagne informative. Secondo i diversi studi che nel corso degli anni successivi hanno rilevato l'evoluzione dell'accettazione della violenza, quest'ultima è nettamente calata tra il 1996, quando ancora l'83% dei genitori interpellati riteneva che una sberla fosse giuridicamente permessa, e il 2007, anno in cui questa quota era ormai solo del 25%. Risultati simili sono emersi per tutte le forme di violenza, inclusa dunque quella psicologica.

Francia

Il 2 luglio 2019, il Parlamento francese ha adottato all'unanimità una proposta di legge per vietare la violenza educativa ordinaria, intesa come la violenza fatta di sculacciate, schiaffi, orecchie e capelli tirati, strattoni, ma anche umiliazioni, insulti e derisioni.

La Francia ha proibito le punizioni corporali nei confronti dei bambini, uscendo dall'ormai ristretto gruppo dei paesi in Europa – tra cui la Svizzera e l'Italia – che ancora non le hanno vietate: si tratta infatti del 56° stato ad introdurre un divieto di legge nel codice civile, in un paese dove si stima che l'85% dei genitori ricorre o ha usato delle violenze “educative” sui loro figli.

Il principio portante della legge è che non si educa con la paura. Si dice così addio ad una prerogativa genitoriale che definiremmo ottocentesca: il diritto alla correzione. Il nuovo testo di legge (art. 1 della legge VEO, *violences éducatives ordinaires*) modificherà l'articolo 371-1 del codice civile francese così come segue: *“L'autorità parentale è un insieme di diritti e doveri la cui finalità è l'interesse del bambino. È affidata al padre e alla madre fino alla maggiore età o all'emancipazione del bambino, con lo scopo di proteggerlo nella sua sicurezza, salute e moralità, per assicurare la sua educazione e consentire il suo sviluppo, nel rispetto dovuto alla sua persona. L'autorità parentale è esercitata senza violenza fisica o psicologica. I genitori devono far partecipare il bambino alle decisioni che lo riguardano, in base alla sua età e al suo grado di maturità”*.

Questo testo di legge invia un segnale estremamente forte e riflette il desiderio del governo di promuovere un'educazione premurosa basata sul dialogo, sul rispetto reciproco, al centro del nuovo approccio alle politiche infantili.

C'è chi sostiene un ritorno al passato e alle maniere forti, affermando che “uno schiaffo non ha mai fatto male a nessuno” e che anzi i giovani d'oggi andrebbero nuovamente educati a ceffoni e punizioni. Dall'altra parte, per fortuna, vi sono sempre più genitori attenti e informati che si impegnano a cambiare i loro modelli educativi, a favore di un'educazione rispettosa, empatica e basata sulla relazione con il bambino, cogliendone i frutti nella vita di tutti i giorni. Psicologi e pedagogisti concordano – sulla base di comprovati studi scientifici – che gli esercizi di potere non solo non funzionano, ma anzi possono produrre conseguenze negative e deleterie sullo sviluppo del bambino, diminuendo la sua autostima e aumentandone il comportamento antisociale.

Nel corso degli ultimi 25 anni, altri paesi hanno progressivamente seguito lo stesso cammino. All'inizio del 2020, 60 Stati hanno completato la riforma giuridica destinata a vietare tutte le punizioni corporali. In tali paesi i minori sono protetti per legge, ovunque e chiunque sia l'autore delle punizioni (in casa, per strada, nelle strutture di accoglienza, negli istituti scolastici e di ogni altro tipo). In alcuni Stati, ma non in tutti, la riforma legislativa è stata accompagnata da azioni di sensibilizzazione e di educazione del pubblico sulla legge e sui diritti dei bambini alla protezione e da iniziative promozionali di figure di genitori positivi e non violenti. Considerando il fatto che l'abitudine di

picchiare i bambini è profondamente radicata nelle mentalità, è chiaro che il processo educativo ha ancora molto cammino da percorrere e che deve essere proseguito.

Risvolti positivi previsti

Potenziati effetti dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi sulla riduzione della violenza contro i bambini:

- Diminuzione della violenza fisica contro i bambini da parte di genitori, badanti e altri in posizioni di autorità
- Diminuzione degli abusi sessuali sui bambini, compresi i rapporti sessuali forzati o sotto pressione, i tentativi di rapporti sessuali indesiderati e i contatti sessuali indesiderati
- Diminuzione dello sfruttamento sessuale dei bambini, compresi la tratta di esseri umani, la pornografia e la prostituzione
- Diminuzione dell'abuso di alcol e del binge drinking
- Diminuzione dei morti e dei feriti non mortali dovuti alle armi da fuoco
- Aumento delle norme sociali e degli atteggiamenti che proteggono dall'uso di punizioni violente ai bambini.
- Aumento delle norme sociali e degli atteggiamenti che proteggono dall'abuso sessuale sui bambini, e sfruttamento sessuale dei bambini
- Aumento delle norme sociali e degli atteggiamenti a sostegno della parità tra i sessi

3.3 Punizioni corporali in relazione al COVID-19

L'epidemia causata dalla nuova forma di Coronavirus (COVID-19) e i suoi effetti sono senza precedenti. Durante le precedenti emergenze sanitarie si è verificato un aumento dei tassi di abuso e di sfruttamento dei bambini. Si sa che i bambini affrontano un rischio maggiore di violenza in tempi di crisi, e le prove di precedenti epidemie di malattie infettive suggeriscono che i rischi per la protezione dei bambini sono aggravati.

Nel giro di pochi mesi, COVID-19 ha sconvolto la vita dei bambini e delle famiglie di tutto il mondo. La chiusura delle scuole e le restrizioni di movimento stanno sconvolgendo la routine e i sistemi di sostegno dei bambini. Stanno anche aggiungendo nuovi fattori di stress per i caregiver che potrebbero dover rinunciare al lavoro.

Le pressioni sui bambini e sulle famiglie vulnerabili sono aggravate dalla velocità dei cambiamenti e dalle implicazioni, come la perdita di guadagno, i cambiamenti dell'ambiente fisico e la riduzione dell'accesso all'essenziale, ai servizi e al supporto, oltre alle paure per la salute fisica. Comprensibilmente, i sentimenti di ansia e stress tra adulti e bambini saranno intensificati.

Si rende sempre più evidente che la pandemia in corso non tocca solo la salute o l'economia di ogni Paese colpito. Una delle conseguenze più pericolose sul piano sociale è l'aumento delle tensioni e delle violenze all'interno della famiglie ai danni soprattutto di donne e bambini, i soggetti solitamente più esposti.

La tensione finanziaria che molti stanno vivendo a causa degli affari e di altre chiusure metterà anche i bambini in molte case a maggior rischio di abusi e negligenza. Molte di queste famiglie potrebbero anche non avere accesso alla tecnologia necessaria ai bambini per rimanere in contatto con gli amici e la famiglia allargata, che presenta un altro fattore di rischio.

L'Unicef avverte in una nota che "centinaia di milioni di bambini in tutto il mondo dovranno probabilmente affrontare minacce crescenti per la loro sicurezza e il loro benessere - tra cui maltrattamenti, violenza di genere, sfruttamento, esclusione sociale e separazione da chi si prende cura di loro - a causa delle azioni intraprese per contenere la diffusione della pandemia COVID-19".

E le risorse su cui si basano molti genitori a rischio - famiglia allargata, assistenza all'infanzia e scuole, gruppi religiosi e altre organizzazioni comunitarie - non sono più disponibili in molte aree. Molte organizzazioni di protezione dell'infanzia sono sotto pressione e hanno meno lavoratori a disposizione, quindi potrebbero non essere in grado di effettuare visite a domicilio nelle aree con ordini di soggiorno a domicilio. Anche se questi cambiamenti operativi possono portare a segnalazioni imprecise di abusi e trascuratezza nei confronti dei bambini, UNICEF si aspetta un'impennata dei casi di abuso in tutto il Paese.

Per aumentare la tensione, i bambini stanno anche sperimentando il loro stress e l'incertezza sulla pandemia. I genitori stressati possono essere più propensi a rispondere ai comportamenti ansiosi o alle richieste dei loro figli in modo aggressivo o abusivo.

Si raccomanda dunque ai governi e alle autorità di protezione di adottare misure concrete per garantire che la protezione dei bambini sia parte integrante di tutte le misure di prevenzione e controllo di COVID-19, tra cui:

- Formare il personale dei servizi sanitari, educativi e dei servizi per l'infanzia sui rischi correlati alla COVID-19 per la protezione dell'infanzia, compresa la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali e le modalità per segnalare in modo sicuro le preoccupazioni;
- Formare i primi soccorritori su come gestire la divulgazione della violenza di genere e collaborare con i servizi sanitari per sostenere le vittime;
- Aumentare la condivisione delle informazioni sui servizi di riferimento e altri servizi di supporto disponibili per i bambini;
- Coinvolgere i bambini, in particolare gli adolescenti, nella valutazione di come COVID-19 li influenza in modo diverso;
- Fornire un sostegno mirato ai centri di assistenza temporanea e alle famiglie, compresi i nuclei familiari con capofamiglia e le famiglie affidatarie, per sostenere emotivamente i bambini e impegnarsi in un'adeguata cura di sé;
- Fornire assistenza finanziaria e materiale alle famiglie le cui opportunità di reddito sono state colpite;
- Mettere in atto misure concrete per prevenire la separazione bambino-famiglia e garantire il sostegno ai bambini lasciati soli senza cure adeguate a causa del ricovero ospedaliero o della morte di un genitore o di chi si prende cura di loro; è fondamentale assicurarsi che la protezione di tutti i bambini sia la massima considerazione nelle misure di controllo delle malattie. In questo momento è fondamentale prevenire la violenza contro i bambini in tutto il mondo. I genitori hanno bisogno di un sostegno particolare durante questo periodo di isolamento, per contribuire a ridurre lo stress e mantenere rapporti positivi tra loro e con i loro figli.

Tutti i genitori dovrebbero concentrarsi a mantenere lo stress il più basso possibile in questo momento. Tutto ciò che riduce lo stress può ridurre il rischio di abusi e negligenza.

Si raccomanda inoltre di dare priorità alla cura di sé e di prendersi una pausa dai doveri genitoriali ogni volta che è possibile per ridurre il rischio di prendersela con un bambino. Se da un lato è importante che i genitori si adattino alle esigenze dei propri figli, dall'altro è necessario che si adattino anche alle proprie.

Per queste motivazioni legate ai recenti avvenimenti si impone ancora più fondamentale stabilire delle leggi chiare e definite. Una buona pratica di sostegno alla genitorialità è essenziale per permettere a bambini cresciuti in modo armonioso di diventare adulti maturi e realizzati.

RACCOMANDAZIONI

L'eliminazione di ogni forma di punizione corporale a danno dei bambini richiede un'azione che associ riforme giuridiche chiare, politiche di tutela, di prevenzione ed essenzialmente educative, per aiutare la società a non accettare più punizioni violente ed umilianti. È fondamentale che sia la legge a stabilire tale divieto che però, da solo non è garanzia sufficiente per l'infanzia. I professionisti che lavorano a stretto contatto con bambini, i genitori e l'intera società devono essere informati dell'esistenza della legislazione e del diritto alla protezione.

L'abolizione delle punizioni corporali richiede pertanto un'azione incisiva in almeno tre settori:

- riforma giuridica;
- riforma politica (in particolare, provvedimenti preventivi e di tutela);
- sensibilizzazione.

L'abolizione delle punizioni corporali richiede un quadro giuridico che le vieti esplicitamente e protegga i bambini da ogni tipo di violenza, compresa quella familiare. Molti Stati dispongono di leggi che vietano atti di violenza deliberata nei confronti del prossimo. Il problema consiste nel fatto che in molte società tali leggi non offrono ai bambini la stessa protezione garantita agli adulti. Alcuni Stati mantengono nella legislazione, nella giurisprudenza, o in entrambe, delle eccezioni o delle giustificazioni che tollerino le percosse ai bambini – “giusta punizione” o “legittime correzioni”. In altri Stati non esiste un'interpretazione scritta della legge, ma solamente le tradizionali pratiche educative, riflesse nei comportamenti politici e spesso nelle decisioni giudiziarie che giustificano la violenza nei confronti dei bambini, con la scusa della disciplina. Le punizioni corporali dei bambini avvengono in vari ambiti, in particolare a scuola, a casa, negli istituti di accoglienza, all'interno delle famiglie adottive, negli asili, all'interno del sistema giudiziario e nel contesto del lavoro minorile. Tutti gli Stati dispongono di leggi che vietano la crudeltà minorile o l'“abuso”, ma non vengono interpretate come un divieto assoluto delle punizioni corporali; tutti hanno accettato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e, in alcuni tale Convenzione è parte integrante della legislazione nazionale, eppure non è sufficiente per garantirne l'abolizione. Occorre che le riforme legislative eliminino ogni eccezione o giustificazione di tali comportamenti e applichino le leggi in materia di aggressioni anche riguardo alla violenza punitiva minorile. Un divieto esplicito delle punizioni corporali e di altre forme di punizioni crudeli o degradanti è necessario per inviare un chiaro messaggio alle famiglie e a tutta la società, affinché diventi evidente che non è più accettabile o legittimo picchiare un bambino, di quanto non lo sia malmenare chiunque altro.

Non è sufficiente che le corti supreme dei paesi stabiliscano che le punizioni corporali sono illegali: tali sentenze possono essere revocate da altre che le condonino. Il divieto deve quindi essere enunciato chiaramente nella legislazione.

Il Comitato dei diritti dell'infanzia lo spiega nella sua Interpretazione generale N° 8: alla luce delle percosse ritenute una consuetudine e di altre forme umilianti di punizioni, un numero sempre più crescente di Stati ha riconosciuto che non è sufficiente limitarsi ad abolire il consenso alle punizioni corporali e le relative disposizioni. Nelle legislazioni civili o penali si deve pretendere il divieto esplicito delle punizioni corporali e di altre forme crudeli o degradanti, al fine di indicare senza alcuna possibilità di dubbio che, come è illegale picchiare un adulto, lo è altrettanto picchiare, “schiaffeggiare” o “sculacciare” un bambino; la legislazione penale sulle aggressioni e la consuetudine nel loro uso si deve applicare anche a questi tipi di violenza, indipendentemente dal fatto

che la si chiami “educazione” o “correzione ragionevole”. Le resistenze all’abolizione delle punizioni corporali nel contesto familiare derivano talvolta dalla convinzione che potrebbe provocare innumerevoli procedimenti giudiziari e portare alla condanna e alla detenzione di migliaia di genitori, fatto che certamente non sarebbe di beneficio ai bambini. Il Comitato sui diritti dell’infanzia di conseguenza, dà agli Stati altri consigli : il principio della pari protezione dei bambini e degli adulti dalla violenza e la sua applicazione, ivi compreso in ambito familiare, non significa che tutti i casi segnalati di punizioni corporali di bambini da parte dei genitori debbano condurre ad un procedimento nei confronti di questi ultimi. Ai sensi del principio de minimis – cioè che la legge non si occupa di questioni di scarsa importanza – gli atti di violenza con conseguenze trascurabili tra adulti non danno luogo ad un procedimento giudiziario, tranne in circostanze molto eccezionali; lo stesso vale per gli atti di violenza di lieve entità nei confronti dei bambini. Gli Stati devono adottare dei meccanismi efficaci per le segnalazioni e l’istruzione dei casi. Tutti gli episodi segnalati di violenza nei confronti di un bambino dovrebbero dare luogo a indagini appropriate, per tutelarlo e proteggerlo da gravi pregiudizi, con l’obiettivo prioritario di convincere i genitori a cessare l’uso della violenza o di altre forme di punizioni crudeli o degradanti, aiutandoli con interventi educativi di sostegno, piuttosto che applicando misure punitive. La situazione di dipendenza del bambino e i legami di particolare intimità e affetto tra i membri di una famiglia richiedono la massima cautela prima di decidere di avviare un procedimento giudiziario, o di intervenire ufficialmente in altri modi. Nella maggior parte dei casi è probabile che le azioni legali nei confronti dei genitori non corrispondano all’interesse superiore del bambino. Il Comitato ritiene che il ricorso alle vie legali o ad altri interventi ufficiali (per esempio, l’allontanamento del bambino dall’autore di atti punitivi violenti) dovrebbero essere effettuati unicamente nel caso in cui venissero considerati necessari per proteggere il bambino da seri danni e nell’interesse superiore del bambino stesso; anche le opinioni del bambino interessato dovrebbero essere prese in debita considerazione, tenendo conto della sua età e della sua maturità.

Gli Stati hanno l’obbligo di fornire una risposta globale e multi-settoriale a qualsiasi forma di violenza nei confronti dell’infanzia. L’abolizione delle punizioni corporali richiede politiche e provvedimenti atti a prevenire la violenza, a proteggere realmente i bambini e ad assistere le vittime. Le ricerche e gli studi dimostrano che esistono molteplici interventi in grado di prevenire la violenza. Per esempio, questa si potrebbe ridurre notevolmente all’interno delle mura domestiche grazie a leggi, politiche e misure capaci di rafforzare e di sostenere le famiglie e di intervenire su quei fattori della comunità e della società che fanno nascere e alimentano atti violenti.

La Raccomandazione del 2006 del Consiglio d’Europa sulle politiche per sostenere un rapporto positivo sottolinea il ruolo essenziale che spetta alle autorità al fine di promuovere l’educazione nei riguardi di comportamenti positivi e dei diritti dell’infanzia. Fornisce consigli e linee guida per assistere gli Stati membri a definire politiche di sostegno per le famiglie. La famiglia odierna presenta caratteristiche molto diverse da quella del passato. Oggi, la diversità dei modi di vivere ha fatto nascere nuovi concetti, nuovi modi di concepire la vita di coppia e la natalità. I nuclei familiari, comunque siano composti, si trovano ad affrontare nuove crescenti pressioni dovute ai rapidi e profondi cambiamenti delle società, ai quali devono adattarsi. I fattori sociali ed economici sono spesso una causa di stress per i genitori e incidono negativamente sui loro sforzi per realizzarsi come genitori e individui.

Anche la percezione che si ha dei bambini ha subito dei cambiamenti. Non sono più visti unicamente come “gli adulti di domani”, bensì come membri attivi e importanti della famiglia e della società. I bambini sono titolari di diritti, esprimono opinioni che

dovrebbero essere prese in debita considerazione per le questioni che li interessano direttamente e dovrebbero avere accesso completo alle informazioni di cui hanno bisogno. Spetta ai genitori, ed è loro primaria responsabilità aiutarli a sviluppare tutto il loro potenziale.

Non piace a nessuno l'idea di essere giudicato genitore con un comportamento "negativo", ma in realtà cosa significa essere "genitore positivo"? Corrisponde ad un comportamento orientato all'interesse del bambino: significa allevarlo, favorire la sua autonomia, riconoscere la sua personalità e guidarlo, ma anche fissare dei limiti per consentirne il completo sviluppo. Essere un genitore positivo presuppone un rispetto dei diritti umani del bambino e di conseguenza la realizzazione di un ambiente non violento, in cui gli stessi genitori non facciano ricorso a punizioni corporali o psicologicamente degradanti per risolvere i conflitti o per insegnare la disciplina e il rispetto. Propone alternative alla violenza, in funzione della maturità dei singoli bambini e delle situazioni. È, per esempio, possibile calmare i più piccoli scherzando o assecondandoli con tatto, oppure chiedere a quelli più grandi di riparare ai danni commessi. Se, in alcuni casi, gli animi sono troppo accesi i genitori possono decidere di lasciare sbollire l'ira e di riprendere la discussione in un secondo tempo. La maggior parte delle punizioni corporali è inflitta da genitori esasperati che hanno semplicemente perso il controllo.

CONCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, il fanciullo ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su qualsiasi questione che lo riguardi direttamente e di ottenere che questa sia presa in considerazione. I bambini rivelano la loro sofferenza a seguito di punizioni corporali. Paulo Sérgio Pinheiro lo spiega nel suo rapporto presentato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'ottobre 2006: nel corso dello studio, i bambini hanno regolarmente espresso l'urgente bisogno di porre fine a tutta questa violenza. Hanno descritto il dolore subito – non solo quello fisico, ma anche quello psicologico, quello che fa male al cuore – inflitto loro dalle percosse, accentuato dalla consapevolezza che tale sofferenza è ancora accettata e addirittura diffusa nel mondo degli adulti.

I governi devono riconoscere che si tratta di un'emergenza, per quanto non recente. Per secoli i bambini hanno subito la violenza degli adulti, senza essere presi in considerazione e ascoltati. Ora, si hanno maggiori conoscenze sulla reale dimensione del problema e le sue conseguenze, quindi non si può più attendere prima di ottenere una reale protezione alla quale hanno un diritto assoluto.

Molte ricerche condotte sugli effetti devastanti delle punizioni corporali ne confermano in modo sempre più convincente i danni potenziali, a breve e a lungo termine. La meta-analisi di 88 studi, pubblicata nel 2002 da Gershoff, illustra in modo incontestabile la realtà di questi pericoli. I suoi risultati, oltre a non essere per nulla sorprendenti, non forniscono nemmeno elementi nuovi. Non si ha infatti bisogno di condurre ricerche sugli effetti devastanti della violenza contro le donne o gli anziani per giustificarne il divieto: si tratta di diritti fondamentali. Il divieto delle punizioni corporali deve anch'esso essere affrontato anzitutto in quanto violazione dei diritti umani, prima ancora di constatarne gli effetti negativi sulla personalità dei bambini.

“L'essenziale non è lavorare sul bambino, ma sull'adulto perché impari a trattenere le sue pulsioni e mantenere la calma. Ricordiamoci che l'educazione si fa prima di tutto per imitazione e che noi siamo il primo modello per i nostri bambini” (Anne Bacus, psicologa).

Sono numerose le ragioni valide per abolire le punizioni corporali contro i minori. In primo luogo: si tratta di una violazione dei diritti dei bambini al rispetto della loro integrità e della loro dignità umana, così come ad una protezione davanti alla legge in eguaglianza con gli adulti. In molti casi, la punizione corporale può mettere in pericolo il diritto del bambino all'educazione, allo sviluppo, alla salute e perfino alla vita; può arrecargli seri danni fisici e psicologici; insegna ai bambini che la violenza è un metodo accettabile ed appropriato per risolvere le situazioni di conflitto o per ottenere che gli altri facciano quello che vogliamo; è inefficace in quanto mezzo disciplinare.

Altri metodi positivi per educare i bambini, correggerli o punirli sono migliori per il corretto sviluppo infantile e contribuiscono a costruire dei rapporti con gli adulti basati sulla fiducia e il mutuo rispetto; se si accetta la legittimità della punizione corporale, diventa difficile proteggere i bambini, poiché essa implica che certe forme o certi livelli di violenza contro i bambini sono accettabili.

Il Consiglio d'Europa si basa sul principio del rispetto della preminenza del diritto e del godimento, da parte di tutti, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Al momento della ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o della revisione della Carta sociale europea, gli Stati membri assumono degli obblighi vincolanti in materia di rispetto dei diritti umani di tutti i cittadini sotto la loro giurisdizione – compresi i bambini. Nel corso degli ultimi due decenni, le istituzioni del Consiglio d'Europa si sono

espresse con sempre maggiore fermezza e vigore contro le punizioni corporali sui bambini.

Per secoli, i bambini sono stati vittime di violenza nelle mani degli adulti, violenza che è rimasta invisibile e silenziosa. Ma ora che la grandezza e l'impatto della violenza contro i bambini è sempre più forte e più visibile, non possiamo farli aspettare più a lungo per l'effettiva protezione che è loro diritto assoluto.

Nonostante la portata del problema e una crescente consapevolezza dei suoi alti costi sociali, la prevenzione del maltrattamento sui minori non è una priorità politica. La relativa mancanza di volontà politica è stata esacerbata dal fatto che i gravi impatti a lungo termine sulla salute, il peso sulla società del maltrattamento sui minori e le sue implicazioni sui costi dei servizi sanitari non sono stati compresi. Recenti studi hanno dimostrato come il maltrattamento e altre esperienze negative durante l'infanzia siano associati ad un largo spettro di comportamenti a rischio per la salute. In questo modo il maltrattamento contribuisce direttamente e significativamente ad alcune delle cause primarie di morte e di malattie croniche

La protezione dei bambini dalla violenza è una questione urgente. Per secoli i bambini hanno sopportato i comportamenti violenti degli adulti senza essere considerati e ascoltati. Ora che la dimensione e le conseguenze di ogni forma di violenza sui bambini si conoscono meglio, è necessario garantire prevenzione e protezione efficaci: è nel loro pieno diritto.

La Giudice Renate Winter, presidente del Comitato dei diritti dei bambini, durante il congresso del 2018 ha analizzato i quattro articoli fondamentali della Convenzione in rispetto all'abolizione delle punizioni corporali:

- art. 2: protezione da ogni forma di discriminazione. Il bambino rispetto all'adulto si trova in una posizione di inferiorità in quanto è una persona vulnerabile, se l'adulto ha del potere e sfrutta questa situazione il bambino si trova in una condizione di discriminazione.
- art.3: interesse superiore del bambino. È nel suo interesse non essere confrontato alla violenza.
- art. 6: diritto alla vita e allo sviluppo. Il diritto alla vita non è più assicurato se un bambino viene picchiato, a volte mortalmente. E come si svilupperà un bambino che cresce con l'esempio della violenza?
- art. 12: diritto ad esprimere la propria opinione. Se un bambino viene picchiato è poco probabile che esprimerà la sua opinione in quanto la paura sarà più forte di altre emozioni.

BIBLIOGRAFIA

Opere e articoli

Abramson, A. (2020). How COVID-19 may increase domestic violence and child abuse. American psychological Association.

Antier, E. (2010). *L'autorité sans fessées*. Paris: Robert-Laffon.

Baier, D., Manzoni, P., Haymoz, S., Isenhardt, A., Kamenowski, M. et al. (2018). Elterliche Erziehung unter besonderer Berücksichtigung elterlicher Gewaltanwendung in der Schweiz: Ergebnisse einer Jugendbefragung. ZHAW.

Baumrind, D., Larzelere, R., Cowan, P. (2002). Ordinary Physical Punishment: Is It Harmful? Comment on Gershoff. *Psychological Bulletin* Vol. 128.

Bussmann, K., D. (2009). *The Effect of Banning Corporal Punishment in Europe: A Five-Nation Comparison*. Halle-Wittenberg.

Consiglio d'Europa. (2008). *Abolire le punizioni corporali nei confronti dei bambini*. Consiglio d'Europa.

De Luze, E. (2012). *Le droit de correction notamment sous l'angle du bien de l'enfant*. Losanna.

Al riguardo si veda anche la sua presentazione in occasione del simposio internazionale organizzato dal Centro interfacoltà dei diritti dei minori dell'Università di Ginevra del 2018, i cui materiali sono disponibili (in francese) sul sito del Centro svizzero di competenza per i diritti umani, all'indirizzo:

<https://www.skmr.ch/frz/domaines/enfance/nouvelles/colloque-chatiments-corporels.html>.

Durrant, J., Ensom, R. (2012). *Physical punishment of children: lessons from 20 years of research*. CMAJ

Durrant, J., Stewart-Tufescu, A. (2017). What is "Discipline" in the Age of Children's Rights?. *International Journal of Children's Rights*.

Durrant, J. (2019). *Corporal Punishment and the Law in Global Perspective*. Oxford Handbook of Children and the Law.

Fondation pour l'enfance. (2013). *Il n'y a pas de petite claque! Une nouvelle campagne contre les violences éducatives ordinaires*. Rosa Park.

Frei, F., Loup, M. (2019). *Il diritto dei minori a un'educazione senza violenza. Situazione in Svizzera, necessità d'intervento e raccomandazioni della CFG*. Commissione federale per l'infanzia e la gioventù. Dipartimento federale degli interni.

Gershoff, E. T. (2002). Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: A meta-analytic and theoretical review. *Psychological Bulletin*, vol. 128, n. 4, pagg. 539–579.

Gershoff, E., Larzelere, R. (2002). *Is Corporal Punishment an Effective Means of Discipline? Corporal Punishment, Physical Abuse, and the Burden of Proof*. American Psychological Association.

Gershoff, E. T., Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New Meta-Analyses. *Journal of Family Psychology*, vol. 30, n. 4, pagg. 453–469.

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. (2017). *Interdire les châtements corporels à l'encontre des enfants*. Save the Children.

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. (2018). *Ending legalised violence against children by 2030. Progress towards prohibition and elimination of corporal punishment in Pathfinder countries*. Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children.

Gordon, T. (2009). *Eduquer sans punir. Apprendre l'autodiscipline*. Paris: Ed. Marabout.

Gordon, T. (2007). *Parents efficaces. Une autre écoute de l'enfant*. Paris : Ed. Marabout.

Holden, G., W. (2002). *Perspectives on the Effects of Corporal Punishment: Comment on Gershoff*. *Psychological Bulletin* Vol. 128.

Miller, A., Gregorio, M. (2005). *La rivolta del corpo. I danni di un'educazione violenta*. Raffaello Cortina Editore.

Nazioni Unite. (2006). *I diritti dei bambini. Rapporto a cura dell'indipendente delle Nazioni Unite incaricato di realizzare uno studio sulla violenza sui bambini*. Assemblea Generale.

Ogando Portela, M., J., Pells, K. (2015). *Punizione corporale nelle scuole: Longitudinal Evidence from Ethiopia, India, Peru and Vietnam*. Innocenti Discussion Paper No. 2015-02.

Parke, R. D. (2002). *Punishment Revisited—Science, Values, and the Right Question: Comment on Gershoff*. *Psychological Bulletin* Vol. 128.

Pinheiro, P. S., (2006). *World report on violence against children; una pubblicazione più elaborata sullo Studio delle Nazioni Unite, con casi di studi concreti, buone prassi e raccomandazioni*. Edizione delle Nazioni Unite, Ginevra.

Rosenberg, M. (2007). *Elever nos enfants avec bienveillance: l'approche de la communication non violente*. Paris: Ed. Jouvence.

Rossini, E., Urso, E. (2016). *I bambini devono fare i bambini. 25 consigli per aiutare i nostri figli a crescere. E crescere insieme a loro*. Bur Rizzoli.

Schmid, C. (2018). Maltrattamenti nei confronti dei bambini in Svizzera. Forme, aiuto, implicazioni specialistiche e politiche. OptimusStudy.

Trifan, T., A. et al. (2014). Have Authoritarian Parenting Practices and Roles Changed in the Last 50 Years?. In Journal of Marriage and Family, vol. 74, pagg. 744–761.

Schöbi, D., Perrez, M. (2004). Bestrafungsverhalten von Erziehungsberechtigten in der Schweiz. Eine vergleichende Analyse des Bestrafungsverhaltens von Erziehungsberechtigten 1990 und 2004 im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherung unter der Leitung von Meinrad Perrez, Università di Friburgo.

Straus, M., Sugarman D. B., Giles-Sims, J. (1997). Spanking by parents and subsequent antisocial behavior of children. Arch Pediatr Adolesc Med 151:761-7.

UNICEF. (2020). COVID-19: Children at heightened risk of abuse, neglect, exploitation and violence amidst intensifying containment measures. NY: UNICEF.

UNICEF. (2014). Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children. NY: UNICEF.

United Nations, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Switzerland, (2015) (<https://www.refworld.org/pdfid/566e80214.pdf>).

United Nations, Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 8. (2006) <https://www.refworld.org/docid/460bc7772.html>;

World Health Organisation. (2006). Preventing Child Maltreatment: a guide to taking action and generatine evidence. WHO and ISPCAN.

World Health Organisation. (2016). INSPIRE: seven strategies for ending violence against children. WHO.

Risorse elettroniche

<https://www2.aspi.ch/non-picchiare-non-significa-non-educare/>

[https://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment#{"12441097": \[3\]}](https://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment#{)

<https://endcorporalpunishment.org/>

<https://endcorporalpunishment.org/france-prohibits-all-corporal-punishment/>

www.fondation-enfance.org

<https://www.humanrights.ch/en/switzerland/internal-affairs/groups/children/corporal-punishment-switzerland-opposes-a-ban>

<http://www.keine-gewalt-gegen-kinder.ch/it>

<https://www.kinderschutz.ch/it/educazione-non-violenta.html>

<https://www.kinderschutz.ch/it/fachpublikation-detail/introdurre-a-livello-legislativo-educazione-senza-uso-di-violenza.html>

<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/CorporalPunishment.aspx>

Osservatorio della violenza educativa ordinaria (2005): <https://www.oveo.org/>

www.rts.ch

Slogan della campagna del Consiglio d'Europa contro le punizioni corporali: "Levez la main contre la fessée!" (2009): <https://www.youtube.com/watch?v=Aj1fWgCeo-o>

<https://www.swiss-paediatrics.org/fr/groupes-dinteret>

Studio realizzato nel 2007 dal Centro per il controllo della prevenzione delle malattie d'Atlanta in Georgia <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17478264>

Studio condotto dall'Università del New Hampshire e pubblicata nel 2008

http://www.naturalchild.org/research/spanking_problems.html

Rivista Nature Neuroscience, febbraio 2009

<http://www.nature.com/neuro/journal/v12/n3/full/nn.2270.html>

Studio della scuola politecnica federale di Losanna, gennaio 2013

<http://www.lacote.ch/fr/societe/societe-sante/les-traumatismes-de-l-enfance-marquent-le-cerveau-606-1100957>

17 obiettivi di sviluppo sostenibile – Agenda 2030:

<https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html>

Legislazione

Codice Civile svizzero, del 10 dicembre 1907.

Codice Penale svizzero, del 21 dicembre 1937.

Congreso de la Republica. Ley no 30403. Lex que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. 2015

Convenzione relativa ai diritti del bambino, adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999.

Consiglio federale del 29 maggio 2013; Mo. 15.3639 "Abolire le punizioni corporali", depositata il 18 giugno 2015 dalla consigliera nazionale Chantal Galladé, risposta del Consiglio federale del 19 agosto 2015.

31 Mo. 18.3603 "Iscrivere nel Codice civile il divieto delle punizioni corporali e di altri trattamenti degradanti nei confronti dei minori", depositata il 14 giugno 2018 dalla consigliera nazionale Géraldine Marchand-Balet; risposta del Consiglio federale del 28 agosto 2018.

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione del Codice civile svizzero (Filiazione) (Del 5 giugno 1974)